



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

R.G. n. 12503/23

Il Giudice

nel procedimento promosso da

**Andrea COLLA**, con l'avv. Mariarosa Vicario

- ricorrente

nei confronti di

**SOCIETÀ AGRICOLA VIVAI COLLA Claudio & c. sas**, in persona del legale rappresentante pt, Claudio COLLA, Anna Maria BACCICHETTO, Luca COLLA, Eleonora COLLA, con gli avv. Gianni Solinas ed Aldo Veglianiti

- resistenti

a scioglimento della riserva che precede

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 7.9.2023, ai sensi degli artt. 2378 cc e 669 bis e ss cpc, Colla Andrea esponeva che, unitamente ai genitori Claudio Colla ed Anna Maria Baccichetto, aveva costituito la società Agricola Vivai Claudio Colla e ss, in seguito trasformata in srl e poi ancora in sas.

A seguito di dissidi intersocietari tra i soci esponeva che:

-era stato dapprima escluso dall'amministrazione della società;

-la sua quota di partecipazioni agli utili era stata ridotta al 5% in occasione della trasformazione da sas in srl, nonostante egli partecipasse al capitale sociale con la quota del 20%;

-era stata introdotta, con modifica statutaria, la facoltà di escludere il socio che non apportasse con prevalenza ed abitudine la propria prestazione lavorativa;





- in caso di recesso e/o esclusione, la liquidazione della quota avrebbe potuto essere spalmata in tre anni, avrebbe potuto essere corrisposta in natura e con uno sconto del 30% sul valore effettivo, calcolato col criterio patrimoniale semplice;
- con delibera di data 14 aprile 2022, veniva deliberata la distribuzione di una quota di utili accantonati negli esercizi 2017 - 2020 per un complessivo importo di € 1.300.000 e al ricorrente veniva assegnata la quota del 5%, con applicazione retroattiva della modifica statutaria introdotta nel 2021;
- Colla Claudio e Anna Maria Baccichetto avevano poi sospeso la suddetta delibera di ripartizione degli utili e deciso di escludere il figlio dalla compagine sociale, accrescendo le loro quote di partecipazione e facendo entrare in società gli altri due figli Luca ed Eleonora Colla;
- Colla Claudio e Anna Maria Baccichetto avevano intrapreso nei confronti del figlio Andrea un giudizio, volto a far dichiarare nulla la donazione della somma di € 160.000 da loro versata al figlio e, ad aprile 2023, il Tribunale di Venezia, in accoglimento della suddetta domanda, aveva condannato Andrea Colla a restituire ai genitori l'importo di € 160.000,00, oltre spese legali per un importo complessivo oggetto di successivo precetto di € 203.407,92;
- ad aprile 2023 veniva sospesa, in via cautelare, la prima delibera di esclusione di Andrea Colla, con provvedimento confermato in sede di reclamo, con ordinanza di data 6 luglio 2023;
- a maggio e luglio 2023 i soci, riuniti in assemblea, approvavano i rendiconti relativi agli esercizi 2021 e 2022 e deliberavano di non distribuire gli utili;
- con ordinanza collegiale di data 18 luglio 2023, l'adito Tribunale revocava Claudio Colla e Anna Maria Baccichetto dalla carica di amministratori della società, ponendo a fondamento della decisione le condotte volte ad impedire al figlio la percezione degli utili;
- con delibera dell'8 agosto 2023, avente come ordine del giorno "la destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2022", la maggioranza dei soci decideva di non distribuire alcun utile;
- i genitori pignoravano i conti correnti e la quota sociale di Andrea Colla per il mancato pagamento delle somme precettate e, in forza della previsione contenuta nell'art. 8 dello Statuto sociale, lo escludevano nuovamente dalla compagine sociale.





Il ricorrente, nel presente giudizio, impugnava la delibera dell'8 agosto 2023, facendone valere l'invalidità per vizio di abuso di maggioranza, che si ricaverebbe dalle seguenti ragioni:

-diritto di ciascun socio di ricevere, ai sensi dell'art. 2262 cc, gli utili risultanti dal rendiconto approvato; la sistematica negazione della distribuzione degli utili configura abuso di maggioranza ed era già stata incisivamente stigmatizzata con ordinanza di data 18 luglio 2023; le argomentazioni poste a fondamento del diniego di distribuzione degli utili costituiscono una piana riproposizione di quelle già censurate dal Tribunale in sede cautelare, ossia incertezza sul numero di soci che potrebbero essere esclusi; possibile recesso di Claudio Colla, che ha effettuato un finanziamento soci per l'importo di € 1.500.000,00;

-gli utili dovrebbero invece venire distribuiti quantomeno con riferimento alle quote non controverse, come da indicazione fornita anche dal Tribunale;

- le condizioni economiche della società non sono ostative alla distribuzione degli utili, tenuto conto che la società ha un patrimonio netto di 6,6 milioni di Euro e liquidità per 3,2 milioni di euro;

-i genitori non intendono versare alcunchè in favore del figlio Andrea e con le iniziative giudiziarie intraprese mirano a porlo in una situazione di difficoltà finanziaria, perché da un lato gli pignorano quote e conti correnti, e dall'altro non distribuiscono gli utili che gli sono dovuti.

Chiedeva, inoltre, che, a seguito dell'annullamento della delibera negativa, il Tribunale ordinasse alla società di distribuire in suo favore gli utili di sua spettanza, pari ad almeno € 334.304,00 (ossia il 5% di tutti gli utili).

In punto periculum, osservava che la quota parte di utili, determinati nella misura non controversa del 5%, sarebbe sufficiente a pagare il debito verso i genitori.

In caso contrario, egli patirebbe i seguenti pregiudizi gravi ed irreparabili:

-verrebbe escluso dalla società in ragione di una situazione di insolvenza artatamente creata, sicché i genitori trarrebbero beneficio dall'illecito da loro stessi architettato e il ricorrente perderebbe la propria legittimazione nei giudizi attualmente pendenti nei confronti degli altri soci, con irrimediabile compromissione del suo diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale;





-non potrebbe garantire il sostentamento al proprio nucleo familiare, composto da due figli minori, stante il pignoramento anche dei conti correnti e di qualunque entrata egli abbia;

- il suo diritto alla difesa nei giudizi pendenti nei confronti degli altri soci, in difetto di risorse finanziarie, rimarrebbe virtuale.

Il ricorrente concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia della delibera di non distribuzione degli utili assunta in occasione della riunione dei soci della Società Agricola Vivai Claudio Colla di Colla Claudio & C. s.a.s. tenutasi in data 8.8.2023 e la condanna, in via provvisoria, della Società Agricola Vivai Claudio Colla di Colla Claudio & C. S.a.s. a corrispondergli la somma di euro 334.304,00 ovvero, in subordine, la somma di euro 241.129,50 oppure, in ulteriore subordine, la somma di euro 207.934,51; nel merito, in via subordinata, chiedeva, in via anticipatoria, di ordinare alla Società Agricola Vivai Claudio Colla di Colla Claudio & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere ad Andrea Colla la somma di euro 241.129,50 necessaria ad estinguere il debito di Andrea Colla verso Claudio Colla ed Anna Maria Baccichetto.

Si costituivano, con unica memoria di costituzione, i resistenti Claudio, Luca ed Eleonora Colla, Anna Maria Baccichetto e la Società Agricola Vivai Claudio Colla di Claudio Colla & co.

Eccepvano l'inammissibilità del ricorso in ragione:

-dell'esclusione da socio deliberata in data 21.8.2023 e con effetti dal 21.9.2023, che lo rende privo di legittimazione ed interesse ad impugnare la decisione degli organi sociali;

-dell'insuscettibilità del diritto avente ad oggetto una somma di denaro ad essere lesa in modo irreparabile;

-dell'impossibilità di sostituzione di una delibera positiva quale quella impugnata (avente ad oggetto l'accantonamento in apposita riserva del patrimonio netto della totalità degli utili maturati nel 2022) ad opera del Giudice;

-dell'impossibilità per il ricorrente, nell'ipotesi in cui si ritenesse la delibera negativa, di ottenere, oltre ad una pronuncia rescindente, una pronuncia rescissoria, anche in considerazione del fatto che il voto di Andrea Colla non è determinante e che il suo computo nel quorum deliberativo non consentirebbe di addivenire ad una delibera di contenuto opposto rispetto a quello assunto;





- dell'impossibilità, anche nel giudizio di merito, per Andrea Colla di conseguire l'assegnazione a sé del credito che Claudio Colla e Anna Maria Baccichetto hanno nei confronti del ricorrente, oggetto della terza domanda formulata nelle conclusioni del ricorso;

-della violazione del divieto di venir contra factum proprium, in quanto nel ricorso in appello nel giudizio R.G. 882/2023 è lo stesso A. Colla a pretendere il pagamento degli utili per porre rimedio a proprie scelte di business personali, estranee alla società e lo stesso A. Colla non ha inteso impugnare la delibera dell'1.6.2023.

Contestava la sussistenza del fumus boni iuris ed in particolare del vizio di abuso di maggioranza, essendoci disponibilità della società a liquidare la quota di Andrea Colla. Richiamava le motivazioni già vagliate dall'assemblea e poste a fondamento della decisione di accantonare gli utili.

Osservava che, alla luce del novellato art. 13 dello Statuto, non sussiste più alcun diritto soggettivo in capo ad Andrea Colla alla percezione degli utili.

Eccepiva altresì il difetto del periculum in mora, in quanto A. Colla svolge una propria autonoma attività agricola e non ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di provvedere ai bisogni primari della propria famiglia.

Concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto di tutte le istanze avversarie.

Il ricorso non può essere accolto per i motivi che si espongono.

La decisione del presente giudizio cautelare impone in primis la trattazione di una fondamentale questione giuridica, ossia la legittimazione attiva all'impugnativa di delibera da parte del socio escluso.

Colla Andrea ha agito, nel presente giudizio cautelare, al fine di ottenere la sospensione della delibera assunta in data 8.8.2023 da Società Agricola Vivai Colla sas, con il voto favorevole di Claudio, Luca ed Eleonora Colla e Anna Maria Baccichetto, i quali hanno deciso non di ripartire gli utili maturati per l'esercizio 2022 e ha altresì chiesto la pronuncia di ordinanza anticipatoria, ex art. 700 cpc, onde ottenere il pagamento degli utili maturati per la quota del 5 % dal 2017 al 2022.

Risulta dagli atti di causa che Andrea Colla è stato escluso, per la seconda volta, dalla società, con delibera di data 21 agosto 2023, comunicatagli in pari data.

Il medesimo ha, pertanto, perduto la qualità di socio a decorrere dal 21.9.2023, secondo il disposto dell'art. 2287 cc.





Ora, sebbene Colla Andrea abbia proposto opposizione dinanzi all'intestato Tribunale avverso detta delibera di esclusione, non risulta che allo stato il medesimo abbia ottenuto provvedimento di sospensione. Essendo la deliberazione di esclusione efficace, la conseguenza è che Colla Andrea deve reputarsi socio escluso, come tale avendo il medesimo perso legittimazione ed interesse all'impugnazione della deliberazione presa in data 8.8.2023, quando il medesimo della qualità ancora disponeva.

L'azione di annullamento delle delibere assembleari presuppone, infatti, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. È evidente che, in tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima.

Nel caso di specie, invece, l'annullamento della deliberazione di data 8.8.2023 non può condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, che egli ha perduto a seguito della sua esclusione della compagine sociale (Cass. Civ. 26842 del 2008; Trib. Milano, sentenza n. 10985/2017).

Al di fuori di questo caso l'attore non può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui egli era ancora socio, se medio tempore ha perduto tale sua qualità, potendo avvalersi soltanto di rimedi restitutori o risarcitori.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli utili risultanti dall'approvazione dei rendiconti degli esercizi dal 2017 al 2021, occorre principiare dalla disciplina dettata dall'art. 2262 cc: nelle società semplici (la cui disciplina risulta applicabile alle snc e alle sas forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 cc), il diritto alla percezione degli utili sorge con l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, laddove la distribuzione degli utili presuppone una espressa decisione dell'assemblea dei soci.

Tale diritto può essere limitato solo da una manifestazione di volontà dei soci che richiede il consenso unanime (anche per *facta concludentia* v. Corte di Appello di Milano, sent. 216 del 2021) o da apposita previsione statutaria che limiti il diritto soggettivo del socio a percepire gli utili conseguiti dalla società prevedendo, ad esempio, un obbligo di parziale accantonamento degli utili medesimi o rimetta ad una





decisione dei soci, da assumere secondo maggioranze predeterminate, la scelta in ordine alla distribuzione o all'accantonamento.

Tanto premesso, consta dai documenti prodotti in causa che:

- con delibera di data 12 giugno 2022 i soci, a maggioranza, hanno sospeso la distribuzione degli utili decisa nella riunione di data 14.4.2022, in relazione al complessivo ammontare di € 1.300.000 riferito agli esercizi 2017-2020;
- in data 6.12.2022 è stato modificato l'art. 13 dei patti sociali: in forza della novellata previsione statutaria, con decisione presa a maggioranza assoluta determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, i soci possono decidere di accantonare in tutto o in parte gli utili maturati;
- con delibera di data 1° giugno 2023 l'assemblea ha deciso di non distribuire gli utili maturati nell'esercizio 2021, in applicazione del novellato art. 13 dello Statuto;
- con delibera di data 8 agosto 2023 l'assemblea ha deciso di non distribuire gli utili maturati nell'esercizio 2022, in applicazione del novellato art. 13 dello Statuto.

Il diritto di Andrea Colla a vedersi distribuire gli utili relativi agli esercizi 2017-2020 è stato limitato dalla delibera di data 12.6.2022 assunta all'unanimità, a seguito dell'esclusione dalla qualità di socio di Andrea Colla assunta nei suoi confronti in data 6.5.2022 e comunicatagli in data 12.5.2022 dai soci della Società Agricola Vivai Claudio Colla di Colla Claudio & C. s.a.s.

Come puntualmente indicato dalla società resistente, la decisione dell'1.6.2023 di appostazione a riserva dell'utile di esercizio relativo al rendiconto 2021 non è stata impugnata nei termini e il ricorrente non è legittimato all'impugnativa della delibera di data 8.8.2023.

Si impone a questo punto la disamina di una duplice questione giuridica, la prima relativa all'ammissibilità del ricorso al metodo assembleare nelle società di persone, la seconda relativa al regime di impugnativa di tali delibere.

Con sent. Cass. 7 giugno 2002, n. 8276 la S.C. aveva stabilito che la mancata previsione normativa dell'organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia vietata la costituzione e che sia preclusa ai soci, allorquando debbano esprimere il proprio 'consenso' nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2; 2258, comma 2; 2322, co. 2, la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare appunto, così come richiesto dai detti articoli, alla unanimità ovvero a maggioranza;







quanto al regime di invalidità, la S.C. faceva richiamo ai principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi, con la conseguenza che dalla violazione di norme imperative discendeva la nullità della delibera societaria ex art. 1418 c.c.

La S.C., anche in epoca più recente, ha ammesso che i soci possano riunirsi e deliberare all'unanimità o a maggioranza, a seconda di quanto richiesto dalla legge.

Tale facoltà rimessa ai soci non è impedita dall'assenza di una normativa ad hoc sulla società di persone sulle modalità di raccolta del consenso (pur contemplandosi il criterio della maggioranza, per teste o quote di interessi o in alternativa il criterio dell'unanimità) e dalla mancata previsione tra gli organi sociali dell'assemblea, chiamata ad esprimere la volontà dei soci.

Pertanto, in alternativa alla raccolta separata delle singole manifestazioni di volontà, i soci possono decidere di adottare una delibera formale, sia che il metodo collegiale sia previsto con clausola statutaria, sia che i soci ritengano di adottarlo in via estemporanea. Orbene, anche nella fattispecie contemplata dall'art. 2262 cc, i soci possono decidere di non distribuire gli utili tramite formale delibera assembleare.

Come sopra esposto, tale delibera, avente ad oggetto l'accantonamento degli utili, richiede il voto unanime di tutti i soci.

Bisogna allora interrogarsi su quale sia il rimedio concesso dall'ordinamento nel caso in cui tale delibera sia assunta in violazione di legge o di statuto.

Superando consapevolmente il proprio precedente del 2002, la S.C. ha individuato la disciplina applicabile, in via analogica, alla delibera invalida, negli artt. 2377 e ss e non invece nei principi generali sulle patologie dei negozi plurisoggettivi, applicabili secondo la Cass. n. 8276 del 2002 a prescindere dalle formalità procedurali in concreto adottate.

La delibera assembleare invalida risulterà, allora, nulla se si fa applicazione della disciplina sull'invalidità del contratto ed annullabile in caso di applicazione degli artt. 2377 e ss cc.

Ritiene il Giudice di dar seguito all'orientamento più recente sposato dalla S.C., che è pervenuta a tale conclusione, valorizzando il sottoinsieme del diritto societario caratterizzato da autonomi principi che lo distinguono dal diritto civile ed enfatizzando il principio organizzativo e l'esigenza di stabilità dell'agire dell'impresa esercitata in forma societaria.







Nel caso di specie, le delibere del 21.6.2022 e 1.6.2023 sono divenute definitivamente efficaci la prima perché assunta all'unanimità, la seconda perché non impugnata nei termini, mentre Andrea Colla non è legittimato all'impugnativa della delibera di data 8.8.u.s..

Da ciò discende che Andrea Colla non ha, allo stato, il diritto di percepire gli utili maturati.

In difetto di fumus boni iuris, rimane assorbito il profilo del periculum in mora e non necessita di trattazione l'ulteriore tema della compatibilità di un provvedimento di condanna al pagamento di una somma di denaro, a titolo di utili maturati ma non distribuiti, con il giudizio ex art. 700 cpc.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000 a 520.000).

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

dichiara inammissibile la domanda di sospensione della delibera impugnata dell'8.8.2023 e rigetta il ricorso ex art. 700 cpc;

condanna Andrea Colla al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € per 11.500,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Venezia, lì 12.1.2024

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

